

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

ANDREA NOVALI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO
ESPERTO CONTABILE
REVISORE DEI CONTI

ROBERTO LONGO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

Torino, li 3 Ottobre 2011

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA: VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%. REGOLARIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DAL 17 SETTEMBRE 2011

A seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011 nel caso venga emessa fattura con l'aliquota IVA del 20% al posto del 21%, dovrà essere emessa una nuova fattura con l'addebito della sola maggiore imposta (+1%).

Tale regolarizzazione, come precisato da comunicato stampa della Agenzia delle Entrate del 16 settembre u.s., non è sanzionata se vi si provvede entro il termine di liquidazione dell'imposta afferente all'operazione.

Spetta quindi al fornitore la regolarizzazione della fattura nei termini sopra indicati, ma se ciò non avviene il cliente, per non incorrere in sanzioni, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata nel proprio registro acquisti deve emettere autofattura:

- esponendo la maggiore IVA dovuta;
- versando l'IVA che gli sarebbe stata addebitata dal fornitore (a mezzo F24, cod. tributo 9399);
- presentando all'Agenzia delle Entrate l'autofattura in duplice copia.

Sarà rilasciata copia dell'autofattura opportunamente vistata, previa verifica del regolare pagamento dell'IVA integrativa.

Pertanto qualora riceviate dai Vostri fornitori una fattura con aliquota al 20% per operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, Vi suggeriamo di segnalarlo agli stessi e, in caso di inadempimento di correzione da parte loro, di provvedere ad emettere nei termini sopra indicati l'autofattura.

In caso di inadempimento sia da parte del fornitore che da parte Vostra, ferma restando la responsabilità del fornitore, in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate sarete puniti con una sanzione amministrativa del 100% della maggiore imposta non esposta nella fattura ricevuta, con un minimo di 258,23 Euro.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordialmente.

Lorenzo Perinetta